



Finanziato
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE
SICILIANA



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SVILUPPO
RURALE
SICILIA
2023 • 2027

Prot. n. 205112 del 11/12/2024

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027

REGIONE SICILIANA

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE
SICILIA

INTERVENTO SRA18 – ACA 18

IMPEGNI PER L'APICOLTURA



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



Sommario

Sommario.....	2
1. Scheda sintetica.....	4
1. Base giuridica.....	5
2. Clausola di salvaguardia.....	7
3. Finalità ed obiettivi dell'intervento.....	7
4. Ambito territoriale di applicazione.....	8
5. Beneficiari.....	9
6. Requisiti di ammissibilità.....	9
7. Impegni e durata.....	9
8. Relazione Tecnica: redazione e aggiornamento annuale.....	10
9. Registro: redazione e aggiornamento.....	11
10. Elenco delle essenze pabulabili.....	12
11. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	13
12. Dotazione finanziaria assegnata.....	13
13. Forma del sostegno e tipo di pagamento.....	13
14. Collegamento con altri interventi e demarcazione.....	14
15. Annualità successive a quella di inizio impegno.....	15
DISPOSIZIONI PROCEDURALI.....	15
16. Presentazione delle domande e relativa istruttoria.....	15
17. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	16
18. Procedimento Amministrativo.....	16
19. Elenchi provvisori regionali, valutazione del riesame ed elenchi definitivi regionali.....	17
20. Decreto di concessione.....	18
21. Varianti.....	18
22. Riduzione del numero di alveari sotto impegno.....	18



Finanziato
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE
SICILIANA



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SVILUPPO
RURALE
SICILIA
2023 - 2027

23.	Ampliamento del numero di alveari sotto impegno.....	19
24.	Subentro all'impegno.....	19
25.	Domanda di pagamento.....	19
26.	Strumenti di tutela.....	20
26.1.	Ricorso gerarchico.....	20
26.2.	Ricorso Straordinario al Presidente della Regione.....	21
26.3.	Ricorso giurisdizionale al TAR.....	21
27.	Controlli e sanzioni.....	22
28.	Posta Elettronica Certificata (PEC).....	22
29.	Pubblicità e visibilità.....	23
30.	Privacy.....	24
31.	Disposizioni finali.....	24



1. Scheda sintetica

Intervento SRA18- ACA 18 “Impegni per l’apicoltura”	
Finalità e localizzazione dell’intervento	L’intervento mira sia a contrastare il declino degli impollinatori sia a supportare pratiche di apicoltura orientate alla tutela della biodiversità ed è rivolto ai beneficiari che praticano l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. Sono pertanto ammesse all’intervento le aree ricadenti nei siti Natura 2000 (SIC e ZPS), i sistemi agroforestali, vengono invece escluse le aree caratterizzate da agricoltura intensiva nonché le aree urbane (come da cartografia a corredo del presente bando).
Tipologie di azioni ammesse	L’intervento si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante il periodo di impegno: Azione 1 “Apicoltura stanziale” Azione 2 “Apicoltura nomade”
Beneficiari	Agricoltori Allevatori singoli o associati registrati nella Banda Dati Apistici. - C01
Tipo di pagamento	Pagamento forfettario annuale €/anno/beneficiario (basato sul numero di alveari assoggettati agli impegni)
Dotazione finanziaria	Euro 7.500.000,00 - La dotazione potrebbe essere incrementata con nuove risorse
Durata dell’impegno	La durata dell’impegno è di 5 anni (dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2028)
Requisiti di ammissibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritti alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla domanda di sostegno, ovvero entro il 31/12/2023; (C03) • Essere in regola con il censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente; (C04)



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



	<ul style="list-style-type: none"> • Assoggettare all'impegno un numero minimo di 50 alveari; (C05) • Praticare l'attività apistica nelle aree individuate dalla cartografia regionale a corredo del presente bando; (C06)
<p>Impegni e obblighi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IM01- Praticare l'attività apistica nelle aree individuate secondo il criterio C06. • IM02- Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione. Vengono ammessi all'intervento, per ciascun beneficiario, esclusivamente gli apiari ricadenti nelle aree eleggibili, come da cartografia a corredo del bando e che rispettano la distanza minima l'uno dall'altro di 2,2 Km. • IM03- Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario, con le indicazioni delle zona/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario. • IM04- Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche. • IM05- Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1. • IM06- Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche con il relativo periodo di fioritura interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'Azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04. • IM07- Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

1. Base giuridica

- Art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

- Decisione di Esecuzione della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001 – Intervento ACA18.

- Deliberazione di Giunta n. 149 del 30 marzo 2023. “Piano Strategico della PAC 2023-2027 Complemento di



Programmazione per lo Sviluppo Rurale Sicilia (CSR)” – Intervento SRA18.

- D.A. n. 12/Gab./2023 con cui è istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l’attuazione degli elementi regionali nell’ambito del piano strategico della PAC per il periodo 2023/2027.

- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022 - disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142). ·Manuali operativi relativi al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

- MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0410739 del 04/08/2023 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, integrato con Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022;

- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 come integrato con Regolamento (UE) 127 del 7 dicembre 2021;

- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 – Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento



(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Circolari operative emanate dall'OP AGEA;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

2. Clausola di salvaguardia

Il presente bando è attivato “sotto condizione” in relazione alle integrazioni e/o modifiche che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Finalità ed obiettivi dell'intervento

Il presente bando ha come obiettivo l'attivazione dell'intervento SRA18 - ACA 18 – “Impegni per l'Apicoltura” (di seguito SRA18), declinato nell'Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” ed Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade”.

L'intervento prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range del numero di alveari assoggettati agli impegni) a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

L'intervento si rivolge agli allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di proprietà, ai terreni sui quali svolgono l'attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto diretto. Inoltre, l'intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura intensiva quali agrumeti e altri frutteti in genere. Gli impegni riguardano le aree, individuate dalla regione Siciliana, ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico.



La superficie utilizzabile, da una famiglia di api, è quella ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che, per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum, viene rideterminata in circa km 2,2. Questa è la distanza minima che deve essere rispettata tra apiari appartenenti alla medesima azienda, e quindi con lo stesso codice allevamento, ai fini dell'ammissione all'impegno dell'intervento.

Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione. Sia l'abbondanza delle popolazioni che il relativo stato di salute delle api e di tante altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri.

L'obiettivo riguarda sia l'incremento del numero di apiari presenti nelle aree indicate, migliorando l'attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici, sia la promozione dell'allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l'azione delle api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in grado di assicurare).

L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo ed assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

L'intervento, pertanto, si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante il periodo di impegno:

Azione 1 "Apicoltura stanziale" (SRA18.1);

Azione 2 "Apicoltura nomade". (SRA18.2).

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificato dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica.

4. Ambito territoriale di applicazione

L'intervento è attuato nell'intero territorio regionale pur riguardando esclusivamente le aree di elevato valore naturalistico individuate ad esempio nell'ambito dei siti Natura 2000, (SIC e ZPS), dei sistemi agroforestali ed in ogni caso come da apposita cartografia a corredo del presente bando. Vengono escluse pertanto le aree ad agricoltura intensiva nonché le aree urbane.

Le aree ammissibili all'intervento, classificate come "Habitat idonei", sono rappresentate con il colore verde nella cartografia regionale allegata al presente bando a differenza di quelle evidenziate in rosso, "Habitat non idonei", nelle quali non viene consentita l'adesione all'intervento.

La cartografia regionale delle aree ammissibili all'intervento verrà pubblicata nel portale SITAgro (<https://sitagro.it/jml/>) nella sezione della cartografia dedicata al Piano Strategico della PAC 2023-2027 CSR-Sicilia. Il servizio WebGis consentirà ai beneficiari la consultazione della cartografia e, previo inserimento delle coordinate geografiche degli alveari, di verificare se gli stessi rientrano nelle aree ammissibili all'intervento.



5. Beneficiari

Possono presentare la domanda per gli aiuti previsti dall'intervento SRA18 i seguenti beneficiari:

- Apicoltori singoli o associati registrati nella Banda Dati Apistici (**C01**);

Ai sensi della Legge n. 313 del 24 dicembre 2004, l'apicoltura è definita attività agricola di tipo zootecnico.

6. Requisiti di ammissibilità

Gli apicoltori devono possedere e mantenere, per l'intero periodo di impegno i seguenti requisiti:

- Essere iscritti alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di sostegno, ovvero entro il 31/12/2023; (**C03**)
- Essere in regola con il censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente; (**C04**)
- Assoggettare all'impegno un numero minimo di alveari pari a 50; (**C05**)
- Praticare l'attività apistica nelle aree individuate dalla cartografia regionale a corredo del presente bando (**C06**)

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le eventuali attribuzioni dei criteri di priorità devono essere posseduti alla data dell'1 gennaio 2024 e mantenuti per l'intera durata dell'impegno pari a cinque (5) anni.

7. Impegni e durata

L'intervento SRA18 prevede un periodo di impegno pari a 5 anni a partire dall' 1 Gennaio 2024. Ciascuna annualità di impegno è riferita all'anno solare: 1 gennaio – 31 dicembre.

L'intervento prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che i beneficiari dovranno osservare per tutta la durata dell'intervento e che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

IM01- Praticare l'attività apistica nelle aree individuate secondo il criterio C06.

IM02- Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda assoggettati agli impegni, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.

IM03- Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario, con le indicazioni della zona/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario.

IM04- Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto



dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

IM05- Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1.

IM06- Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.

IM07- Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nell'apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

Per entrambe le Azioni il numero di alveari oggetto di sostegno può ridursi nell'arco del periodo d'impegno conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del PSP. Tale riduzione non dovrà comunque superare la soglia del 20% rispetto al numero degli apiari ammessi nella domanda di sostegno 2024, pena la decadenza degli impegni assunti. Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente oggetto d'impegno a seguito della riduzione.

Durante il periodo d'impegno è consentito incrementare il numero di alveari, senza che venga corrisposta alcuna premialità sugli alveari incrementati.

8. Relazione Tecnica: redazione e aggiornamento annuale

I beneficiari sono obbligati a possedere e rendere disponibile durante i controlli aziendali una relazione tecnica redatta entro la data del 31 gennaio di ciascun anno di impegno da un tecnico abilitato con competenze in materia agraria (Agronomo, Perito agrario e Agrotecnico) e sottoscritta anche dal beneficiario stesso. In deroga, la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare della domanda se lo stesso è in possesso di specifica professionalità abilitata secondo le norme vigenti. La relazione tecnica dovrà essere allegata alla domanda nell'apposita sezione del SIAN riservata alla documentazione da allegare. Qualora la stessa non venisse inserita nel SIAN, il beneficiario dovrà provvedere ad inviarla all'Ispettorato Agricoltura di competenza per consentire gli adempimenti istruttori. In ogni caso l'ufficio istruttore può riservarsi la facoltà di richiedere integrazioni/chiarimenti relativi alla relazione tecnica prodotta, per gli adempimenti amministrativi e istruttori di competenza.

La relazione tecnica dovrà riportare le informazioni generali sull'azienda (consistenza e numero di alveari, censimento annuale del patrimonio apistico, classificazione (nomadi o stanziali), sottospecie, orientamento produttivo/tipo di attività).

La relazione deve riportare altresì, il numero di apiari sotto impegno, l'ubicazione degli stessi con indicazione delle coordinate, e la loro georeferenziazione cartografica dalla quale si evinca il rispetto della distanza minima (> 2,2 Km) tra gli apiari dell'azienda. E' necessario riportare le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'Azione 2 "Agricoltura nomade", il periodo di permanenza degli apiari.



Si evidenzia che la cartografia utilizzata per la definizione delle aree ammissibili all'intervento potrebbe non tenere conto di recenti cambiamenti dell'uso culturale del suolo, non rilevando conseguentemente zone che potrebbero essere ammissibili all'intervento seppure contrassegnate in rosso nella cartografia. Qualora ricorra tale condizione occorre fornire nella relazione tecnica evidenze oggettive in merito alla collocazione dell'apiario in un ambiente idoneo all'attività apistica e rispettoso delle finalità dell'intervento, dimostrando tramite la produzione di foto georeferenziate di adeguata risoluzione sia panoramiche che di dettaglio che trattasi di zone con requisiti di elevata rilevanza naturalistica corrispondenti alle aree verdi. Inoltre la relazione tecnica dovrà riportare la descrizione delle specie vegetali presenti nell'area in cui insiste l'apiario valutate dal Tecnico idonee all'impollinazione entomofila, indicando anche i periodi di fioritura delle essenze botaniche dell'habitat interessato. Sarà cura dell'ufficio istruttore valutare la rispondenza degli elementi indicati nella relazione tecnica ai requisiti previsti dall'ambito territoriale di applicazione dell'intervento e in caso di esito positivo di tale valutazione riconoscere l'ammissibilità della domanda, nonostante la cartografia utilizzata a corredo del bando collochi l'apiario in un'area rossa.

Inoltre, la relazione dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal richiedente se in possesso di specifica professionalità: *"Il sottoscritto nato a..... il....., nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 e 47, che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali. Data e Firma.*

9. Registro: redazione e aggiornamento

I beneficiari sono tenuti a predisporre e aggiornare un registro con le annotazioni delle operazioni effettuate per la gestione dell'apiario. Nel caso dell'adesione all'azione 2 "Apicoltura nomade" è necessario riportare la tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli apiari effettuate dal beneficiario, con l'indicazione delle zone/postazioni (coordinate GPS) in cui vengono collocati gli apiari e la registrazione delle operazioni di spostamento.

La registrazione delle operazioni deve avvenire entro 7 giorni dall'inizio delle medesime (come previsto dalle procedure di attuazione del DM 04.12.2009 - Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), riportando almeno le seguenti indicazioni:

- Giorno di inizio operazioni;
- Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS;
- Numero di alveari collocati nella postazione;
- Essenza/e presente/i nella zona di pascolamento;

Inoltre dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, le essenze mellifere interessate relativamente alla zona in cui verrebbe collocato l'apiario, il periodo e il numero dei giorni.

Il registro delle operazioni deve essere conservato dal beneficiario per tutta la durata dell'impegno e reso disponibile durante i controlli aziendali.



10. Elenco delle essenze pabulabili

Nella tabella sotto riportata vengono indicate le principali essenze botaniche ed il relativo periodo di fioritura, riconducibili a zone di habitat naturale e seminaturale del territorio regionale. Tali essenze non sempre vengono utilizzate nell'ordinaria pratica apistica.

Trattandosi di un elenco non esaustivo, relativamente alle essenze botaniche non contemplate dalla tabella, nella relazione dovranno essere descritte le diverse specie botaniche con i relativi periodi di fioritura previsti.

Nome comune	Genere Specie	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sommacco	Rhus coriaria					■	■	■	■				
Lautotino	Viburnum tinus	■	■									■	■
Alloro	Laurus nobilis			■	■	■							
Fico d'India	Opuntia ficus-indica					■	■	■					
Erica multiflora	Erica multiflora												
Rosmarino	Rosmarinus officinalis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sulla	Hedysarum coronarium			■	■	■	■	■					
Salvia	Salvia verbenaca	■	■										■
Borragine	Borago officinalis		■	■	■	■	■						
Cavolo rupestre	Brassica rupestris	■	■	■	■								
Rucchetta	Diplotaxis erucoides	■								■	■	■	■
Lino selvatico	Linum bienne				■	■	■						
Grano saraceno comune	Fagopyrum esculentum							■	■	■	■		
Aneto	Anethum graveolens				■	■	■						
Leguminose	Fabaceae Lindl.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Convolvuli	Convolvulus spp			■	■	■	■	■	■	■	■		
Asfodeli	Asphodelus spp			■	■	■							
Composite	Asteraceae spp.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cappero	Capparis spinosa					■	■	■	■	■			
Farinello	Chenopodium album						■	■	■	■			
Cocomero asinino	Ecballium elaterium					■	■	■	■	■	■		
Lattughella	Fedia graciliflora	■	■	■	■								■
Acetosella	Oxalis caprae	■	■	■	■	■						■	■
Rovo	Rubus ulmifolius				■	■	■	■	■	■			
Cardogna	Scolymus hispanicus						■	■	■	■			
Senape selvatica	Sinapis arvensis				■	■	■	■					

-Tabella delle essenze botaniche e dei periodi di fioritura



11. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In conformità con l'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021, le "cause di forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita degli apiari assoggettati agli impegni;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In ogni caso vengono fatte salve le eventuali variazioni normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di impegno

12. Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione assegnata al bando è di € 7.500.000,00 suddivisa in € 1.500.000,00 per ciascuna delle 5 annualità di impegno.

13. Forma del sostegno e tipo di pagamento

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115 sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal pascolamento di api in aree individuate e riconosciute dalla Amministrazione regionale come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree nelle quali si pratica l'agricoltura intensiva.

I pagamenti sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari assoggettati agli impegni dai beneficiari ed ammessi al sostegno.

I beneficiari possono concorrere ad una sola delle classi per ogni Azione.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per Azione 1 e 2 e per classi di alveari. Sono espressi in €/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari assoggettati agli impegni ed ammessi al sostegno/pagamento

Numero alveari per classe	Azione 1 (SRA18.1) "Apicoltura"	Azione 2 (SRA18.2) "Apicoltura nomade"
---------------------------	------------------------------------	---



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



	stanziale” €	€
50 - 100	2.267	2.640
101 - 200	4.912	5.733
201 - 300	7.515	8.765
301 - 400	9.751	11.383
> 400	12.000	14.000

E' prevista una percentuale di degressività sulla base degli importi richiesti, secondo quanto riportato in tabella:

Quota del sostegno coperta (soglia %)		
fino a 15.000 euro/anno: 100%	da 15.001 a 22.000 euro/anno: 50%	oltre 22.000 euro/anno: 25%

Qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, nonostante l'applicazione della degressività, si adatterà una riduzione percentuale del premio, calcolata in funzione della disponibilità finanziaria.

E' fatta salva, al fine di evitare sovra-compensazioni, l'applicazione di tabelle di riduzione qualora si configurino sovrapposizioni di impegni tra PSP 2023/2027 e OCM per ciò che attiene i costi del nomadismo.

Tuttavia, qualora le richieste pervenute siano superiori al triplo della disponibilità finanziaria annua, verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende che rispettano i seguenti principi:

Priorità 1: alveari associati ad una quota altimetrica superiore al 300 metri s.l.m. e che praticano l'allevamento biologico;

Priorità 2: alveari associati a una quota altimetrica superiore a 300 metri s.l.m.;

Priorità 3: alveari associati ad una quota altimetrica inferiore a 300 metri s.l.m.;

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende i cui alveari, assoggettati all'impegno, si trovano a quote altimetriche maggiori.

14. Collegamento con altri interventi e demarcazione

L'intervento è cumulabile con altri interventi agro-climatico-ambientali. La combinazione di più impegni



consente infatti un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali derivanti dai singoli impegni assunti dal beneficiario.

La demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere all'intervento SRA18-ACA18, Azione 2, solo se per l'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento.

15. Annualità successive a quella di inizio impegno

Premesso che nella domanda di sostegno (inizio impegno) dovrà essere indicato il premio complessivo richiesto per l'intero periodo di impegno quinquennale, per ciascuna annualità successiva alla prima il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda annuale di pagamento (domanda di conferma impegno). Tale condizione costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento della domanda.

Si precisa che la mancata o tardiva presentazione (oltre il termine stabilito) della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento, fatte salve in ogni caso le verifiche finalizzate all'accertamento del rispetto degli impegni assunti anche per l'anno di mancata/tardiva presentazione della domanda.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

16. Presentazione delle domande e relativa istruttoria

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire a decorrere dalla data di pubblicazione dell'apposito avviso di apertura sul portale SIAN ed entro i termini previsti da tale avviso, con procedura dematerializzata, con firma elettronica qualificata.

I richiedenti dovranno presentare le domande di sostegno/pagamento telematicamente accedendo al link - sviluppo rurale 2023-2024 - interventi NO-SIGC, utilizzando il sistema reso disponibile sul sito del portale SIAN tramite il CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine stabilito da apposite circolari Agea e regionali. Sempre nel rispetto di tale termine, il rilascio delle domande sul SIAN viene consentito anche ai beneficiari dell'intervento.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e alle Istruzioni operative AGEA per l'anno 2024.

I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande sono automaticamente importati nelle domande e possono essere modificati solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che è compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

La documentazione relativa alla domanda e quella relativa agli impegni sottoscritti e dichiarati in quest'ultima, così come indicato negli articoli 8, 9 e 10 del presente Bando, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) e/o il beneficiario.



La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

17. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

- Relazione tecnica di cui al punto 9.

La mancata presentazione della relazione di cui sopra sul SIAN, qualora neppure trasmessa all'Ispettorato Agricoltura di competenza entro i 10 giorni successivi al termine del rilascio informatico delle domande di adesione al presente bando, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

18. Procedimento Amministrativo

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi a valere sull'intervento "SRA18-ACA18 — Impegni per l'Apicoltura" sono riportate in dettaglio nelle —Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale. Di seguito si riassumono gli aspetti principali.

L'istruttoria delle domande di sostegno, da parte dell'I.A. di competenza, si articola nelle seguenti fasi:

- Approvazione degli esiti della ricevibilità informatica (scarico delle domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN subito dopo il termine di scadenza);
- Assegnazione al Responsabile del procedimento e presa in carico della domanda (predisposizione elenco delle domande ricevibili informaticamente, con indicazione del relativo importo richiesto, in conformità a quanto indicato in domanda);
- Provvedimento di nomina/incarico dei funzionari istruttori;
- Ricevibilità ed ammissibilità, valutazione ed istruttoria tecnico-amministrativa.

I funzionari istruttori comunicheranno ai richiedenti l'avvio del procedimento istruttorio che deve contenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge 241/90 s.m.i. e dell'art. 9 e 10 Legge Regionale n.7/2019.

L'istruttoria informatizzata di questa fase procedurale riguarderà la ricevibilità valutata mediante l'esame dei seguenti elementi:

- a. presentazione entro i termini previsti;
- b. sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità specificate al punto 16 del presente bando;
- c. indicazione di un valido documento di identità del richiedente.

Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:

- a. non rilasciate sul sistema SIAN nei termini prestabiliti;
- b. privi della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel presente Bando;
- c. privi di indicazione di un valido documento di riconoscimento del richiedente.

L'accertamento dei profili di ammissibilità attiene alle verifiche da eseguire come di seguito specificato:



- La rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- L'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- La conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- L'affidabilità del richiedente, mediante l'acquisizione delle informazioni antimafia qualora pertinente in relazione all'importo da erogare.

Qualora, per la valutazione dell'ammissibilità delle domande, per uno o più documenti, ancorché prodotti e/o altri ritenuti validi ai fini dell'istruttoria, trovi applicazione il soccorso istruttorio, l'IA fissa un termine di 10 giorni consecutivi per la trasmissione per mezzo PEC di quanto richiesto.

Ove quanto richiesto non pervenga nei termini o risulti inadeguato, la domanda è dichiarata inammissibile.

Successivamente il responsabile dell'IA competente con proprio provvedimento dovrà approvare gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili con indicazione delle motivazioni di esclusione e di non ricevibilità. Detti elenchi devono essere trasmessi al Servizio 1 del Dipartimento regionale Agricoltura per la stesura degli elenchi provvisori regionali.

19. Elenchi provvisori regionali, valutazione del riesame ed elenchi definitivi regionali.

Gli elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili con indicazione delle motivazioni di esclusione e di non ricevibilità, approvati con provvedimento del responsabile dell'intervento saranno pubblicati con valore legale sul sito dello Sviluppo Rurale 2023-2027 [Intervento SRA18 | Sviluppo Rurale Regione Sicilia](#).

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, con apposite memorie scritte, potranno richiedere agli IA competenti territorialmente preposti alla fase di istruttoria dell'ammissibilità il riesame per la verifica della eventuale rimozione delle condizioni di non ricevibilità e non ammissibilità.

Gli stessi IA a seguito delle istanze di riesame dovranno provvedere alla stesura degli elenchi provinciali definitivi e trasmetterli al Servizio 1 del Dipartimento regionale Agricoltura, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori regionali.

Il responsabile del Servizio 1 procederà alla predisposizione del provvedimento di approvazione degli elenchi regionali definitivi delle operazioni ammissibili a finanziamento e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione..

Avverso tale provvedimento è esperibile il ricorso gerarchico, il ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana o il ricorso giurisdizionale al TAR, così come previsto al punto 26.

Gli elenchi definitivi regionali delle istanze ammissibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili con indicazione delle motivazioni di esclusione e di non ricevibilità, approvati con provvedimento del responsabile dell'intervento saranno pubblicati con valore legale sul sito dello sviluppo rurale 2023-2027 [Intervento SRA18 | Sviluppo Rurale Regione Sicilia](#), e assolvono anche all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, di



avvio del procedimento di esclusione.

20. Decreto di concessione

Publicato l'elenco delle domande ammesse, l'IA competente territorialmente attribuisce, con formale provvedimento di ammissione, il contributo previsto al beneficiario (provvedimento di concessione).

Per ciascun soggetto ammesso, il provvedimento di concessione specifica:

- Numero identificativo della domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- CUP (Codice Unico di Progetto);
- Nominativo beneficiario o Ragione Sociale;
- Codice fiscale o Partita Iva;
- Contributo concesso;
- La data di inizio e di conclusione degli impegni.

21. Varianti

Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti rispetto a quanto previsto dalla domanda di sostegno iniziale in merito al numero degli apiari assoggettati agli impegni così come il soggetto beneficiario, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione accertati in sede di istruttoria della domanda di sostegno iniziale e di concessione del sostegno.

Qualora ricorrono le condizioni di cui sopra occorrerà presentare la domanda di variante. Se le variazioni in questione non comportano modifiche nell'ammontare del sostegno né costituiscono modifiche sostanziali dell'intervento rispetto alle sue finalità esse sono semplicemente comunicate all'IA di competenza e divengono operative a far data dal rilascio della domanda di variante nell'applicativo SIAN; negli altri casi le modifiche costituiscono varianti sostanziali e devono essere istruite ed approvate dalle IA competenti.

La modifica di un qualsiasi elemento descritto nella relazione tecnica iniziale allegata alla domanda di sostegno costituisce una variante non sostanziale da comunicare attraverso la compilazione e rilascio di una apposita domanda di variante secondo le finalità del SIAN.

22. Riduzione del numero di alveari sotto impegno

E' possibile ridurre il numero degli alveari ammessi nella domanda di sostegno durante il periodo di impegno, alle seguenti condizioni:

- a. Contenere la riduzione del numero di alveari entro la soglia massima del 20% e comunque garantendo la dotazione minima prevista dai requisiti di ammissibilità dell'intervento (C05);
- b. Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza tra il numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno e quelle che soddisfano i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento riconoscendo il premio da commisurare alla riduzione intervenuta.
- c. Se la differenza tra il numero di alveari ammessi inizialmente e quelle mantenuti durante il periodo di impegno è superiore al 20%, o non viene rispettato il numero minimo di alveare costituenti l'apiario, l'impegno decade e la domanda, a meno che non si verifichino cause di forza maggiore (vedi punto 11) o subentro nell'impegno da parte di altro soggetto.



23. Ampliamento del numero di alveari sotto impegno

L'aumento del numero di alveari durante il periodo di impegno è ammissibile, ma non può essere riconosciuto alcun pagamento.

24. Subentro all'impegno

Alla domanda oggetto dell'impegno associata al numero di alveari, fatti salvi i casi di forza maggiore, nell'arco del quinquennio è ammesso il cambio di beneficiario.

E' ammesso esclusivamente il subentro totale e il subentrante è obbligato a mantenere gli impegni ed i requisiti di ammissibilità sul numero di alveari assoggettati ed ammessi al sostegno.

Il rilascio informatico della domanda di variante per cambio di beneficiario deve essere presentata tramite il portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti nel presente bando, assolve "ipso facto" a tale adempimento.

25. Domanda di pagamento

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione al finanziamento. Il contributo è erogato annualmente previa presentazione di apposita domanda di pagamento a conferma degli impegni assunti.

A seguito della concessione del sostegno, incluso il primo anno di impegno, il beneficiario presenta domanda di pagamento annuale **entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello a cui si riferisce l'impegno, pena l'applicazione di sanzione e riduzione.**

In riferimento al calcolo delle eventuali riduzioni ed alla determinazione delle esclusioni (per inadempimenti ed impegni non rispettati) si rimanda ai successivi provvedimenti nazionali e/o regionali, con particolare riguardo alla elaborazione delle griglie regionali di riduzione/esclusione che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura e su quello del PSP 2023/2027 entro la data di inizio della presentazione informatica delle domande.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza del 31 gennaio, la relativa annualità di sostegno non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda di pagamento, la stessa dovrà essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento. A tale condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogati le successive annualità di pagamento.

Le domande di pagamento devono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinataria di un provvedimento di concessione.

La domanda di pagamento deve essere compilata utilizzando il sistema SIAN, previo aggiornamento e



validazione annuale del fascicolo aziendale.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa, per via telematica utilizzando il sistema SIAN la seguente documentazione:

- Aggiornamento annuale della relazione tecnica;
- Relazione tecnica descrittiva su eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno 01/01 – 31/12, che non si configurano come variante;
- Copia del registro.

A seguito di ciò l'IA di competenza per territorio provvederà all'istruttoria delle domande di pagamento.

La stessa può effettuare anche una visita sul luogo (in sito). In occasione di tale visita in situ il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e amministrativa, necessaria alla verifica della corretta implementazione dell'intervento e del rispetto di tutti gli obblighi in capo allo stesso.

26. Strumenti di tutela

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.).

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore rispetto a quella che ha emanato l'atto. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta, i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato e l'eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato. Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione o conoscenza del provvedimento. Per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di spedizione (nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata) o consegna nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (in questo caso il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o del delegato) o il protocollo regionale in entrata nel caso di consegna brevi manu dell'originale; il ricorso può essere notificato anche a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

1.2. Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. è previsto dall' art. 23 dello Statuto Siciliano. È un



ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche: atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario; atti amministrativi regionali, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale. Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale.

1.3. Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio, non è richiesto che l'atto sia definitivo. Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza;
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere.

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell'eventuale indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei contro interessati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove 18 prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini,) l'irricevibilità del ricorso medesimo. Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato



deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti,) l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio. La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al TAR è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo. La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

27. Controlli e sanzioni

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché alle specifiche norme adottate nel complemento regionale al PSP.

Si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici dell'intervento SRA18, cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio: ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

L'Amministrazione regionale si riserva inoltre di provvedere alla classificazione delle irregolarità e delle relative sanzioni da applicare, mediante la predisposizione di apposite griglie delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari che verranno pubblicate successivamente sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura.

28. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dai partecipanti al bando nel proprio Fascicolo Aziendale. Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, il quale prevede che, a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.



L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale è comunque tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP.

Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

29. Pubblicità e visibilità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali, riconoscano il sostegno erogato dal Piano Strategico della PAC. Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi. Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'allegato III del Regolamento (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione. Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



30. Privacy

L'Amministrazione assicura che tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. I dati forniti dal soggetto richiedente sono acquisiti dal soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del G.D.P.R., per le finalità di espletamento delle attività del presente bando. L'interessato, in ogni momento, può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale della Regione Sicilia. L'invio della domanda di sostegno presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto richiedente, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente bando.

31. Disposizioni finali

La presente versione rettificata del bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione si riserva, ove ritenuto necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni integrative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si farà riferimento al PSP 2023-2027, al Manuale delle Procedure e dei Controlli predisposto da Agea, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL D.LGS N. 39/1993 E SS.MM.II